



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

ORDINANZA

N. 20 DEL 03/09/2026

OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' ORDINARIA, NEI GIORNI 11 – 12 – 13 SETTEMBRE 2026, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E DIVIETO DI TRANSITO SULLE SOTTOINDICATE VIE E PIAZZE CAUSA L'EVENTO "100° ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI COASSOLO TORINESE".

IL SINDACO

- VISTA l'istanza pervenuta a questi Uffici in data 21 agosto 2026 ed acquisita agli atti con protocollo 4105, presentata dal sig. AIROLA Sergio, quale Vice Capogruppo dell'Associazione d'Arma – Gruppo Alpini di Coassolo Torinese, meglio rubricato in atti, (mail: coassolotorinese.torino@ana.it), volta a richiedere l'emissione di specifico provvedimento sindacale atto a modificare temporaneamente la viabilità ordinaria su alcune strade e piazze nelle ore e giorni sotto riportate;
- VISTO il programma generale dell'evento "100° ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI COASSOLO TORINESE" previsto per venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 il quale fa parte integrale, della presente;
- DATO ATTO che le strade e piazze interessate dell'evento ricadono esclusivamente nel territorio del Comune di Coassolo Torinese;
- VISTO che l'Amministrazione Comunale si è pronunciata favorevolmente allo svolgimento dell'evento di cui sopra;
- VISTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;
- CONSIDERATO che la temporanea modifica della viabilità interesserà le sottoindicate vie e piazze secondo i seguenti orari:
 - **PIAZZA COMUNALE denominato "PARCHEGGIO COMUNALE"**
 - Dalle ore 07.00 del 07.09.2026 alle ore 24.00 del 21.09.2026;
 - **PIAZZA COMUNALE denominata "PIAZZA DEL MUNICIPIO/SCUOLE"**
 - Dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del giorno 11.09.2026;
 - Dalle ore 13.30 alle ore 24.00 del giorno 12.09.2026;
 - Dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 13.09.2026;
 - **VIA CAPOLUOGO nel tratto denominato "STRADA ANTICA DELLA CHIESA" compreso tra l'incrocio con la SP. 22 Dir X Castiglione ed il civico 157**
 - Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 12.09.2026;
 - Dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del giorno 13.09.2026
- PRESO ATTO di quanto emerso nelle riunioni tecniche tenute con gli organizzatori;
- ACCERTATO che per lo svolgimento dei festeggiamenti in occasione del "100° ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI COASSOLO TORINESE" ai fini di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, si rende necessario provvedere provvisoriamente alla chiusura del traffico e all'apposizione di divieti di sosta sulle vie e piazze interessate dai festeggiamenti, per garantire l'incolumità pubblica;
- ACCERTATA la possibilità di effettuare le dovute deviazioni del traffico su strade alternative;
- SENTITO il parere favorevole dell'Ufficio Polizia Locale;
- VISTO l'art. 6 commi 4, lettera b) e 5, del D.Lgs. 30/04/1992, Nuovo Codice della Strada, secondo cui l'Ente proprietario della strada può, con propria Ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti su ciascuna strada o tratto di essa o per determinare categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- VISTO l'art. 7 comma 1, lettera a), del predetto D.Lgs. n. 285/92, che dà la facoltà ai Comuni di adottare con propria Ordinanza i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 4 dello stesso decreto legislativo;
- VISTI gli artt. 157, 158 e 159 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 285/1992;
- VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- VISTO lo Statuto del Comune di Coassolo Torinese;

ORDINA

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA - DIVIETO DI TRANSITO, (escluso i mezzi di soccorso, vigilanza e/o autorizzati) sulle sottoindicate strade e piazze presenti sul territorio del Comune di Coassolo Torinese secondo le seguenti indicazioni in materia di circolazione stradale:

(1) **PIAZZA COMUNALE denominato "PARCHEGGIO COMUNALE"**

Dalle ore 07.00 del 07.09.2026 alle ore 24.00 del 21.09.2026;

(2) **PIAZZA COMUNALE denominata "PIAZZA DEL MUNICIPIO/SCUOLE"**

Dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del giorno 11.09.2026

Dalle ore 13.30 alle ore 24.00 del giorno 12.09.2026

Dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 13.09.2026 .

(3) VIA CAPOLUOGO nel tratto denominato "STRADA ANTICA DELLA CHIESA" compreso tra l'incrocio con la SP. 22 Dir X Castiglione ed il civico 157

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 12.09.2026;

Dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del giorno 13.09.2026

LA DEROGA: ai veicoli delle Forze di Polizia Stradale ai mezzi di soccorso e ai veicoli interessati alla manifestazione: (autorizzati);

La presente ordinanza riguarda esclusivamente i provvedimenti di viabilità temporanei da adottare per lo svolgimento dell'evento/manifestazione. Il richiedente, qualora necessario, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni/nulla osta inerenti agli aspetti della sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, anche alla luce delle recenti disposizioni normative in materia (vedi Circolari del Ministero dell'Interno).

La presente ordinanza, sotto la responsabilità del richiedente, deve essere verificata in tutte le sue componenti prima dell'attuazione. In particolare nel caso di situazioni e contesti oggettivi che arrechino pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, la stessa non dovrà essere attuata.

Nell'area interessata da eventuali occupazioni, dovrà comunque essere sempre garantita una transitabilità per i mezzi di soccorso e polizia e per gli autorizzati, che non potrà essere inferiore a ml. 2.50;

La presente Ordinanza si riferisce a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione ad occupazioni di suolo pubblico sulle strade per le quali, come indicato dall'art. 20 del D.L. 30/04/1992 n. 285.

Con la presente si autorizza e nel contempo si prescrive che venga apposta tutta la segnaletica temporanea a cura dei servizi tecnici manutentivi, compresa quella non specificamente esplicitata nella presente ma che si rende necessaria in quanto collaterale. Con il termine segnaletica si intende sia quella verticale che quella orizzontale e complementare.

Si precisa che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, compresa quella di preavviso (con l'indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo anticipo su tutte le direttrici di accesso all'area interdetta) e quella prevista dall'art. 39 del Reg. 495/92, dovrà essere collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente il quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata dell'evento, fino al completo ripristino dello stato iniziale dei luoghi.

La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade e piazze oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso.

I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, dovranno essere rimossi od oscurati e successivamente ricollocati, a cura e spese del richiedente.

Nel caso di provvedimenti di divieto di transito è fatto carico al richiedente di comunicare in maniera efficace (di cui deve all'occorrenza dare atto) e con congruo anticipo, il provvedimento ai frontisti/residenti e titolari di passi carrabili, al Comando Stazione Carabinieri di Lanzo Torinese al 112 (e-mail: salaoperativato@pec.cittadellasalute.to.it).

Si ricorda che chiunque esegue opere finalizzate allo svolgimento della manifestazione sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto esposto al traffico dei veicoli (Art. 21 c.2 D.Lgs. 285/92).

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato efficacemente e con congruo anticipo ai residenti, frontisti, titolari di passo carrabile.

Dovrà essere apposta idonea e completa segnaletica di preavviso dei provvedimenti sulle direttrici di accesso e uscita, dall'area interdetta.

Nel caso di istituzione di divieti di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione forzata) e le targhe esplicative (indicanti l'orario, la data di inizio e fine ed il tratto preciso riportato nel presente atto) dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento, in modo continuativo.

Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data immediata notizia alla Polizia Locale e alla stazione Carabinieri di Lanzo Torinese.

Lo svolgimento della suddetta manifestazione è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite in fase istruttoria dai vari Enti preposti, ciascuno per la propria competenza.

Si precisa che nello svolgimento delle opere (allestimenti, eventi, disallestimenti), dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa transitare sulla pubblica via. Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni su esposte rimarranno a carico del richiedente sollevando il Comune di Coassolo Torinese ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

In caso di necessità la Polizia Stradale (art. 12 D. Lgs 285/1992) potrà adottare ogni provvedimento utile allo svolgimento della manifestazione o per facilitare il traffico.

I veicoli lasciati in sosta, costituendo grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, verranno rimossi a mezzo carro attrezzi e trasportati presso apposito sito indicato dall'organo di Polizia operante.

A norma dell'art. 8 della stessa legge N° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Settore Polizia Locale di Coassolo Torinese nella figura dell'APL ADROMEDO Diego;

Chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 6/7 del Codice della Strada;

Il locale Servizio Messaggi Notificatori, è incaricato di esporre il presente provvedimento sull'albo pretorio on-line del Comune di Coassolo T.se (TO) sito in via Capoluogo n° 198 – C.A.P. 10070 www.comune.coassolo.to.it Telefono 0123-45401 Fax 0123-45617 notificandone altresì copia alle parti interessate;

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall'osservanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Firmato Digitalmente)
F.to: GUIDO BONINO